REGIONE DEL VENETO

giunta regionale

9^ legislatura

Struttura amministrativa competente:
Unità di Progetto Foreste e Parchi

			P	A
Presidente	Luca	Zaia	X	
Vicepresidente	Marino	Zorzato	X	
Assessori	Renato	Chisso	X	
	Roberto	Ciambetti	X	
	Luca	Coletto	X	
	Maurizio	Conte	X	
	Marialuisa	Coppola	X	
	Elena	Donazzan	X	
	Marino	Finozzi	X	
	Massimo	Giorgetti	X	
	Franco	Manzato	X	
	Remo	Sernagiotto	X	
	Daniele	Stival	X	
Segretario	Mario	Caramel		

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 2872 del 30 DIC. 2013

OGGETTO: Istruzioni operative per l'iscrizione al Registro regionale delle associazioni dei consumatori e degli utenti. Legge regionale 23 ottobre 2009, n. 27, art. 5, lettere b) e c).

NOTE PER LA TRASPARENZA:

Con il presente provvedimento si ritiene di approvare le istruzioni operative per l'iscrizione al Registro regionale delle Associazioni dei consumatori e degli utenti relativamente a quanto previsto all'art. 5, lettere b) e c) della Legge regionale 23 ottobre 2009, n. 27.

L'Assessore Franco Manzato riferisce quanto segue:

L'iscrizione al Registro regionale delle Associazioni dei consumatori e degli utenti è disciplinata dall'art. 5 della Legge regionale 23 ottobre 2009, n. 27 "Norme per la tutela dei consumatori, degli utenti e per il contenimento dei prezzi al consumo".

Il D.M. 21 dicembre 2012, n. 260 del Ministero dello Sviluppo economico ha stabilito le modalità attuative per l'iscrizione delle Associazioni dei consumatori e degli utenti rappresentative a livello nazionale.

L'articolo 5 della L.r. n. 27/2009 istituisce il registro regionale delle associazioni dei consumatori e degli utenti subordinandola al possesso, tra gli altri, dei seguenti requisiti:
- lettera b) tenuta di un elenco degli iscritti, aggiornato annualmente, con l'indicazione delle quote versate direttamente all'associazione per gli scopi statutari;
- lettera c) numero di iscritti non inferiore allo 0,5 per mille della popolazione regionale e presenza di sportelli sul territorio in almeno quattro province della regione; gli sportelli devono essere ubicati in sedi autonome rispetto ad altre attività economiche.

E' certamente necessario utilizzare una pluralità di indicatori di valutazione di rappresentatività e tener conto del complesso dei requisiti prescritti a tal fine dalla normativa vigente, ma appare evidente che il numero delle adesioni resta il criterio principale e più oggettivo di valutazione dell'effettiva rappresentatività di un'associazione e che una scarsa verificabilità e trasparenza di tale requisito vanificherebbe la necessaria selezione di rappresentatività o rischierebbe di indirizzarla in maniera eccessiva su parametri meno oggettivi.

In tale ambito, senza alcuna compressione della piena libertà associativa ed organizzativa ad altri fini - considerato che l'iscrizione nell'elenco non costituisce naturalmente requisito di svolgimento dell'attività associativa e di tutela dei consumatori, bensì solo il presupposto per il formale riconoscimento di rappresentatività delle associazioni da parte delle pubblica amministrazione e per il conseguente utilizzo delle particolari prerogative previste dal Codice del consumo per le associazioni iscritte nell'elenco - si

intende richiamare i requisiti minimi che tali adesioni devono possedere per essere utilmente considerate e verificate, per evitare che vengano prese in considerazione iscrizioni troppo risalenti nel tempo e per le quali l'attualità dell'adesione non possa essere concretamente verificata.

Inoltre per precisare quali iscritti all'associazione siano da considerare validi ai fini dell'iscrizione al Registro, si ritiene di introdurre il riferimento alle iscrizioni comprovate dal pagamento di una quota associativa di importo non meramente simbolico, ma effettivamente corrisposto in forma tracciabile almeno una volta nel biennio anteriore alla relativa dichiarazione ovvero, nel caso tale pagamento sia effettuato in contanti, confermato dalla corrispondenza con gli importi iscritti in bilancio e dalla sottoscrizione, almeno una volta nel corso del medesimo biennio, di un modulo di adesione o di conferma espressa dell'adesione. In tale modo si fa riferimento alle adesioni concretamente verificabili, pur lasciando alternative sufficienti a non limitare le diverse scelte organizzative delle singole associazioni.

Tale scelta è giustificata dall'opportunità di mantenere flessibilità a tale prescrizione, in modo da poter conciliare nel tempo l'esigenza di contrastare comportamenti volti ad eludere le possibilità di controllo e ogni effettivo impegno associativo in fase di adesione con quella di mantenere libertà alle singole scelte organizzative delle associazioni, anche quando le stesse decidano di chiedere l'iscrizione nell'elenco.

Per i controlli delle dichiarazioni sostitutive prodotte dalle associazioni in sede di iscrizione o di aggiornamento annuale dell'elenco regionale, si prevede che la Regione possa effettuare accertamenti presso le sedi dell'associazione o richiedere la trasmissione di documentazione, ivi compreso l'elenco degli iscritti da cui estrarre un campione per il quale richiedere copia delle contabili dei versamenti delle quote associative o delle conferme di adesione dell'ultimo biennio.

Quanto alla presenza di sportelli sul territorio, si ritiene di precisare quali siano i requisiti necessari ai fini del riconoscimento delle sedi per l'iscrizione al Registro.
Tale indicazione è motivata dalla necessità di stabilire degli standard minimi a cui devono attenersi le Associazioni al fine di poter consentire agli utenti l'identificazione chiara ed evidente degli uffici a cui si rivolgono. Infatti a seguito di alcuni sopralluoghi effettuati dall'Ufficio regionale competente per la materia, sono state rilevate criticità in ordine al riconoscimento di sedi spesso prive di segni distintivi dell'Associazione quali targhe, campanelli, recapiti telefonici o in situazioni di promiscuità con abitazioni private.

Per quanto sopra esposto e anche al fine di allineare la normativa regionale e nazionale, si propone di approvare le "Istruzioni operative" per l'iscrizione al Registro regionale delle associazioni dei consumatori e degli utenti. Legge regionale 23 ottobre 2009, n. 27, art. 5, lettere b) e c), come da **Allegato A** al presente provvedimento.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, incaricato dell'istruzione dell'argomento in questione ai sensi dell'art. 53, 4° comma, dello Statuto, il quale dà atto che la Struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale;

VISTA la Legge regionale 23 ottobre 2009, n. 27 "Norme per la tutela dei consumatori, degli utenti e per il contenimento dei prezzi al consumo";

VISTO in particolare l'art. 5, lettere b) e c) della Legge regionale 23 ottobre 2009, n. 27;

VISTO il D.M. del Ministero dello Sviluppo economico 21 dicembre 2012, n. 260 avente ad oggetto "Regolamento recante norme per l'iscrizione nell'elenco delle associazioni dei consumatori e degli utenti rappresentative a livello nazionale ai sensi dell'articolo 137, comma 2, del Codice del consumo";

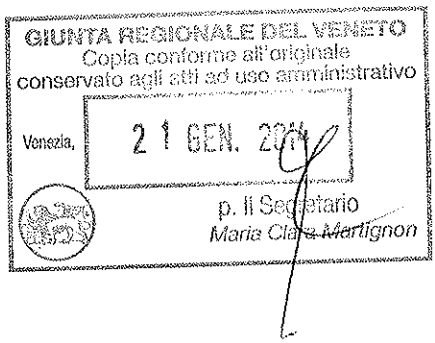
DELIBERA

1. di approvare le premesse quali parti integranti il presente provvedimento;
2. di approvare le "Istruzioni operative" per l'iscrizione al Registro regionale delle associazioni dei consumatori e degli utenti. Legge regionale 23 ottobre 2009, n. 27, art. 5, lettere b) e c), come da **Allegato A** al presente provvedimento;
3. di incaricare il Dirigente dell'Unità di Progetto Foreste e Parchi dell'esecuzione del presente provvedimento;
4. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
5. di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

Sottoposto a votazione, il provvedimento è approvato con voti unanimi e palesi.

IL SEGRETARIO
F.to Avv. Mario Caramel

IL PRESIDENTE
F.to Dott. Luca Zaia



REGIONE DEL VENETO giunta regionale UNITA' DI PROGETTO FORESTE E PARCHI

ISTRUZIONI OPERATIVE PER L'ISCRIZIONE AL REGISTRO REGIONALE DELLE ASSOCIAZIONI DEI CONSUMATORI E DEGLI UTENTI. LEGGE REGIONALE 23 OTTOBRE 2009, N. 27 ART. 5, LETTERE B) E C)

Qualifica di iscritto

Ai fini dell'individuazione del numero degli iscritti attribuibili a ciascuna Associazione che richiede l'iscrizione all'elenco e/o la conferma annuale, si ritengono applicabili i seguenti criteri.

Posto che per iscritti all'Associazione si intendono esclusivamente coloro che hanno espressamente manifestato la volontà di aderirvi, tale espressa manifestazione di volontà deve risultare inequivocabilmente al momento della sottoscrizione, quale atto libero, volontario ed univoco di adesione all'Associazione di consumatori che richiede l'iscrizione o la conferma per il perseguimento degli scopi statutari.

Pertanto, ai fini del riscontro del possesso del requisito numerico di associati per le associazioni che richiedono l'iscrizione e/o la conferma annuale, possono essere considerati soci i soggetti iscritti all'Associazione di consumatori ed utenti in forza di una manifestazione espressa, consapevole della volontà di adesione, distinta da ogni altra volontà di ottenere dall'Associazione singoli beni o servizi.

L'Associazione dovrà conservare presso i propri uffici in modo ordinato e di facile recupero la "Scheda di adesione" che dovrà contenere tutti i dati identificativi della persona iscritta, l'indicazione di avvenuto pagamento della quota di adesione nonché la data e la firma attestante la sottoscrizione.

Di conseguenza, non sono conteggiate, ai fini del raggiungimento del *quorum* degli iscritti, le iscrizioni orali (es. telefoniche o raccolte informalmente) se non accompagnate da pagamento tracciabile della quota di adesione. Sono, invece, considerate valide le cosiddette iscrizioni *on-line*, a condizione, tuttavia, che le stesse avvengano attraverso meccanismi che attestino una consapevole volontà di adesione all'Associazione richiedente e siano tracciabili.

L'iscritto per il quale dovesse mancare l'attestazione di versamento della quota verrà depennato dall'elenco e di conseguenza non potrà essere riconosciuto per il raggiungimento del numero minimo di iscritti validi per l'iscrizione al Registro regionale.

Nel caso in cui non fosse presente la firma di sottoscrizione nella Scheda di adesione ma fosse presente la documentazione probante il versamento da parte dell'iscritto, l'iscrizione sarà ritenuta valida.

Inoltre, potranno essere quantificate esclusivamente le iscrizioni dei soggetti maggiorenni, vale a dire di coloro che sono dotati di capacità di agire, ex art. 2 del codice civile. Infine non potranno essere conteggiate tra gli associati le sottoscrizioni finalizzate esclusivamente ad ottenere beni o servizi dall'Associazione.

Ai fini del possesso del requisito del numero degli iscritti previsto, gli eventuali iscritti a più associazioni iscritte o richiedenti l'iscrizione possono essere considerati da parte di ciascuna delle associazioni cui aderiscono, tranne nel caso di associazioni federate, per le quali le duplicazioni sono espressamente escluse, e con le specificazioni indicate relativamente ai controlli per le associazioni che risultino collegate tra loro.

Inoltre, sempre ai fini della valutazione del possesso dei requisiti numerici, ciascun socio, per essere considerato iscritto ad un'Associazione di consumatori e utenti, e quindi computabile quale appartenente all'Associazione che richiede l'iscrizione, deve avere pieno titolo ad esercitare in detta Associazione tutti i diritti conferitigli in virtù dell'iscrizione, secondo i principi e con le modalità stabilite nello statuto.

REGIONE DEL VENETO UNITÀ DI PROGETTO FORESTE E PARCHI

Le associazioni che richiedono l'iscrizione devono tenere un unico elenco degli iscritti, avendo cura di conservare qualsiasi documentazione attestante l'avvenuta iscrizione, ed aggiornarlo annualmente con l'indicazione delle quote che ciascun socio ha versato all'Associazione quale quota di adesione per il conseguimento degli scopi statutari.

L'elenco è unico, riferibile esclusivamente all'Associazione di consumatori e degli utenti richiedente l'iscrizione o la conferma annuale, è conservato presso la sede legale della medesima Associazione o presso altra sede espressamente indicata, contiene tutti gli elementi per l'individuazione univoca dell'associato ed è presentato a richiesta dell'Amministrazione.

Gli iscritti devono essere ripartiti nell'elenco per provincia.

I dati richiesti per la tenuta dell'elenco degli iscritti da presentare alla Regione del Veneto per il rinnovo o la nuova iscrizione al Registro sono riportati nella seguente tabella:

N. Campo	Nome Campo	Tipologia campo	Note	Obbligatorio
1	Numero Progressivo	Numerico	Numero progressivo che parte dal numero 1	Sì
2	Nome	Carattere		Sì
3	Cognome	Carattere		Sì
4	Data di nascita	Carattere		Sì
5	Codice fiscale	Carattere		Sì
6	Provincia di Residenza	Carattere		Sì
7	Comune di Residenza	Carattere		Sì
8	Indirizzo di Residenza	Carattere		Sì
9	Quota annuale	Numerico con due cifre decimali delimitate dal carattere virgola	Importo in euro della quota associativa annuale (per le iscrizioni pluriennali indicare il risultato della divisione della quota per il numero di anni di iscrizione)	Sì
10	Stato quota annuale	Carattere	Possibili valori a seconda che la quota sia stata pagata o solamente iscritta a debito: PAGATA DEBITO	Sì
11	Quota anno predente	Numerico con due cifre decimali delimitate dal carattere virgola	Da indicare solo se nell'anno di riferimento non è stata effettivamente ancora pagata alcuna quota	Sì
12	Stato quota anno precedente	Carattere	Possibili valori a seconda che la quota sia stata pagata o solamente iscritta a debito: PAGATA DEBITO	Sì

Ai fini del rispetto delle nuove prescrizioni, limitatamente ad un biennio dalla data di entrata in vigore delle presenti "Istruzioni operative", sono considerate valide anche le iscrizioni poliennali effettuate mediante pagamento tracciabile nel triennio precedente a tale data di entrata in vigore. Negli altri casi, ai fini del computo dell'iscrizione poliennale pregressa agli effetti del nuovo regolamento, senza richiedere nuovi pagamenti, l'Associazione può limitarsi ad acquisire entro il predetto biennio conferma espressa di adesione mediante sottoscrizione di apposito modulo che tiene a disposizione per i controlli.

L'adesione non potrà essere illimitata nel tempo ma dovrà essere rinnovata ogni due anni. Iscrizioni superiori ai due anni e illimitate o con tacito rinnovo salvo disdetta, non saranno considerate utili ai fini dell'iscrizione al Registro.

Quota associativa

La quota associativa annuale destinata all'Associazione regionale richiedente l'iscrizione o il rinnovo al Registro, non dovrà essere inferiore ad un euro, dovrà essere tracciabile e conseguenza della manifestazione di volontà espressa ed inequivocabile di adesione. Tale importo, moltiplicato per il numero di associati dichiarati per annualità, dovrà corrispondere all'importo minimo indicato nel bilancio o rendiconto dell'Associazione relativo all'entrata per quote associative nell'anno di riferimento.
Non sono conteggiate, ai fini del raggiungimento del *quorum* degli iscritti, le iscrizioni a titolo gratuito o per somme inferiori ad un euro nonché le somme eventualmente versate per la sottoscrizione di abbonamenti e l'acquisto di pubblicazioni edite o distribuite dall'Associazione; le quote versate per la partecipazione a manifestazioni o convegni; le somme versate per l'acquisto di gadgets, di materiale propagandistico e di quant'altro, qualora queste siano corrisposte esclusivamente al fine di ottenere prestazioni separate dall'iscrizione stessa e non comportino di per sè la diretta acquisizione della qualità di socio.

Sportelli sul territorio

Gli sportelli che saranno indicati dalle Associazioni quali sportelli di riferimento ai fini dell'iscrizione al Registro o rinnovo dell'iscrizione, dovranno essere riconoscibili dall'esterno, dovranno ad esempio essere poste targhe identificative, nominativo dell'Associazione sui campanelli/citofono o ogni e qualsiasi altro elemento che indichi la presenza di uno sportello dell'Associazione che richiede l'iscrizione. Gli edifici adibiti a sede di sportelli necessari al riconoscimento dell'iscrizione o rinnovo al Registro dovranno possedere il certificato di agibilità ed essere dotati di servizi igienici e non potranno essere situati in abitazioni/appartamenti utilizzati contemporaneamente anche ad uso privato. Gli sportelli non potranno essere situati nei medesimi uffici dove si svolgono attività economiche, ivi compresi gli studi professionali a qualsiasi titolo.

Nel caso in cui lo sportello dovesse essere situato in locali condivisi, la postazione di lavoro dell'operatore dell'Associazione dovrà essere chiaramente identificabile dall'utente e riconoscibile attraverso la presenza di targhe, insegne o altro materiale informativo riportante il nominativo dell'Associazione e dell'operatore addetto.

Inoltre, a partire dal 1° gennaio 2015, ai fini del riconoscimento dell'iscrizione o rinnovo, i locali sede di sportelli dovranno essere dotati di numero telefonico fisso intestato; in nessun caso le telefonate effettuate dagli utenti dovranno comportare costi aggiuntivi agli stessi rispetto alle tariffe normalmente applicate dal proprio gestore telefonico.

Le sedi necessarie per l'iscrizione o rinnovo al Registro regionale dovranno avere un'apertura minima di 4 ore settimanali. Gli orari ed i giorni di apertura dovranno essere comunicati all'atto di presentazione della domanda di iscrizione o rinnovo al Registro. Nel caso in cui, a seguito di due verifiche consecutive effettuate dagli uffici regionali presso una delle sedi dichiarate per l'accreditamento al Registro, si verificasse il riscontro di non veridicità in merito a quanto dichiarato, salvo previa comunicazione alla Regione di temporanea sospensione del servizio o per cause dovute a forza maggiore, l'Associazione verrà cancellata d'ufficio dal Registro regionale.

REGIONE DEL VENETO
Giunta regionale
UNITA' DI PROGETTO FORESTE E PARCHI

L'Associazione dovrà essere in possesso di idoneo documento, redatto secondo la normativa vigente in materia, che attesti a quale titolo la stessa possa utilizzare i locali per lo svolgimento della propria attività sia che si tratti di un contratto a titolo oneroso sia che si tratti di uso gratuito. Tale documento dovrà essere esibito su eventuale richiesta degli uffici regionali.